



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In nome di S. M. Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia, ha pronunciato la seguente
ordinanza:

nel procedimento penale a carico dell'On. Senatore Venente
Generale Francesco Marza
imputato

di abuso d'autorità in danno di Carnevale Alfredo - art.
175 codice penale.

La commissione ha considerato quanto segue:

Nel giugno 1905 il Sij. Alfredo Carnevale, tenente di
fanteria in riforma, querelò l'On. Senatore Pedotti Ettore,
tenente generale, quale ministro della Guerra, il colonnello Pambat-
tista Gilardi, Comandante il 47^{mo} regg.^{to} di fanteria, e i com-
ponenti il collegio medico militare, maggiore Orlando Cherubini,
Capitano Romolo Reggiani, tenente Luigi Falchetti, oltre altri in gene-
rale, senza fare nomi, imputando loro vari fatti che, a dire del
querelante, costituivano diversi reati, in base ai quali sarebbe stato
emesse il Decreto del 5 Gennaio 1905, che lo collocò in posizione
di riforma.

Il Carnevale dichiarò a questa Commissione d'istru-
zione, alla quale, per esere il querelato tenente generale Pedotti
Senatore del Regno, era devoluta la istruttoria penale, che avrebbe
presentata una memoria analitica, esplicitiva della querela; ma,

fuere avendo avuta un lungo termine per compilarla, e la preroga di esso, non la produsse, onde questa Commissione, ritenuto non dovesse ulteriormente indugiare i provvedimenti di giustizia, esaminò i risultamenti istruttori, in rapporto al Senatore Pedotti e dichiarò, nel 30 Marzo 1907, non esser luogo a procedere a carico di lui per inesistenza di reato, e poiché, col provvedimento del Senatore, veniva meno la competenza dell'Alta Corte di Giustizia a procedere sulla querela, rispetti agli altri imputati non appartenenti al Senato, rinviò gli atti, nell'interesse di costoro, al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma.

Il Sig. Carnevale a 29 Agosto 1907 presentò al giudice istruttore una voluminosa memoria-querela, che disse non aver avuto il tempo di esibire all'Alta Corte di Giustizia.

Egli disse il lavoro in tre periodi che intitolò Fatti remoti; Periodo di rappresaglia; e Fatti recenti; e chiese la punizione dei numerosi querelati per tutti i fatti da lui esposti; perciò, presentatosi al giudice istruttore nel 23 febbraio 1908, precisò le imputazioni, che egli faceva ai diversi individui. Nell'una e nell'altra querela il Carnevale si doleva contro il Ministro della Guerra e l'Ispezione di Fanteria militare in guerra, e in ispecie contro altre 25 persone, tra le quali è il Comandante Generale Francesco Marza, e poiché, durante l'istruttoria, il Marza fu nominato Senatore del Regno, furono gli atti a carico di lui e di tutti gli altri querelati inviati all'Alta Corte di Giustizia pel procedimento di regola. Ma, senza ripetere qui quello che questa Commissione considerò nell'ordinanza relativa al Generale Pedotti, Ministro della Guerra, egli è evidente, e quindi non bisognevole di dimostrazione alcuna, che esserebbe la competenza dell'Alta Corte e di questa Commissione a conoscere della querela contro coloro, che non fan parte del Senato, e che dovrebbero essi rinviarsi di diritto ai giudici ordinari se contro l'On. Senatore Marza, per uno dei motivi ammessi dalla legge, non si dovesse procedere personalmente.

1/

28

Deve pure notare che il Carnevale in vari punti della sua lunghissima querela vuole presentarsi come oggetto di una premeditata persecuzione, cominciata quasi all'inizio della sua entrata nell'esercito, alla quale avrebbero concorso molte autorità militari, compresi i Ministri della Guerra, i Generali Bolognini, Besozzi, Marza ed altri, e arco di stabilire un negoziato tra i molti fatti esposti, da ciò deriva per giusta Commissione la necessità di dover tener presente tutto il contenuto della querela, pur dovendo esaminarla nei rispetti dell'On. Senatore Marza, che assume il Comando della Divisione di Roma nel 7 Luglio 1892, e soltanto nel caso dovesse contro di lui procedersi, dovrebbe esaminarla nell'interesse degli altri.

Nella memoria - querela dunque Carnevale espone che egli nominato sottotenente di fanteria nel 1889, fu nel febbraio 1893 collocato in aspettativa per sospensione di "in" quigo, ma venne nel 1894 richiamato in servizio e destinato al 46.º regg.º fanteria, Comandato dal Colonnello De Giorgis. Nel febbraio 1895 il Carnevale ebbe un duello col tenente Scoccia, nel quale fu ferito gravemente e venne anche punito dal Comandante il corpo d'Armata, agli arresti in fortezza, dove fu condotto in condizioni deplorabili.

Il 2 Aprile detto anno 1895 il colonnello Gianbattista De Giorgis trasmise al Ministero della Guerra un rapporto lagnanza (con lo addimanda il Carnevale) che sarebbe stato come la sorgente di tutte le posteriori sofferenze del Carnevale. In base a tale rapporto questi subì tre Consigli di disciplina, a 25 Aprile e 19 Luglio 1895 e a 28 Marzo 1896 tutti perciò annullati per difetto di forma, i quali, avendo opinato per la rimozione di esso Carnevale, erano stati seguiti dai relativi decreti, che lo mettevano fuori dell'esercito, l'ultimo dei quali, del 18 settembre 1896 fu revocato nel 24 Ottobre 1901, e il Carnevale fu richiamato in servizio nel 94.º Regg.º fanteria.

Nel Gennaio 1902 ebbe luogo il quarto Consiglio di disciplina, sempre sulla materia che aveva formato oggetto dei precedenti giudizi disciplinari, e solo riuscì del tutto favorevole.

ruole al Carnevale. Il quale però nel luglio del 1895, ad opera del Colonnello De Giorgis e del Capitano Carlo De-Rospi, che avrebbero aggiunto una frase ad un rapporto del Sargente Valli, fu tradotta innanzi al Tribunale penale militare per rispondere di disonore e forzata consegna, dalle quali imputazioni venne assolto.

Tuttavia, per motivi di salute, il Carnevale ottenne una licenza di sei mesi, durante la quale avrebbe (con gli di) per ordine del colonnello De Chauvend sofferto vessazioni di più visite mediche ed arresti; fu pure richiamato da Milano, ove erasi recato a passare l'ultimo periodo della licenza, per presentarsi al reggimento in Roma, dove appena giunse, il 25 Ottobre 1902, ebbe l'ordine di sottoporsi a visita medica collegiale, che ebbe nel 30 detto mese ed in esito della quale gli fu notificato doversi considerare ammalato con obbligo di restare nella propria abitazione, e subito dopo, tale obbligo gli fu tolto.

Successivamente fu sottoposto a visite dell'Ispektorato sanitario militare nel 19 Dicembre 1902, del collegio medico militare nel 18 e 29 Marzo 1903, del Direttore della Sanità del 23 Aprile dello stesso anno in seguito alle quali, con Decreto del 7 Maggio 1903, fu collocato in aspettativa per sei mesi. Reclamò contro tale Decreto il Carnevale ma gli fu notificato dal Comandante la Divisione, Generale Marzja, non aver il Ministro creduto acogliere il reclamo.

Vanno notate due circostanze e cioè che il Carnevale a 25 Dicembre 1902 chiamò in giudizio il Ministro della Guerra, chiedendo il ristoro dei danni derivatigli dalla rimozione dal grado e impiego dal 28 Marzo 1896 al 24 Ottobre 1901 nella somma di L. 280.000. E che il Ministro nel Gennaio 1903, aveva ordinato a carico del Carnevale la convocazione di un Consiglio di disciplina, il quale fu da prima differito, per la pendenza del giudizio civile di riparazione di danni e poi, nel marzo, rinviato ad epoca indeterminata per le condizioni di salute del Carnevale, il quale, egli stesso, in data, 26 Gennaio e 8 Marzo 1903, per tali condizioni, aveva chiesto il rinvio.

29

Durante questo periodo di aspettativa, si fece sulle
stipendio del Carnevale delle ritenute eccedive, ed egli offeriva espressioni
indarno richiamate al Generale Marza.

Prima al termine dell'aspettativa, il Carnevale fu invitato
per la visita medica collegiale, che ebbe luogo il 21
Ottobre 1903, e i sanitari accertarono fra l'altro la esistenza
di un voluminoso idrocele sinistro, che non poteva guarire
senza un'operazione chirurgica, ed opinarono non essere il
Carnevale in grado di ripigliare servizio. Il Carnevale non
accolse puramente e semplicemente il parere dei sanitari,
dichiarando che nel certificato vi erano inesattezze di date,
di fatti, di circostanze, ed invitato dal generale Marza,
per ordine del Comandante il Corpo d'Armata, a dichiarare
in che quel parere era, secondo lui, erroneo ed inesatto, non
volle farlo, ed allora il Ministro ordinò il giudizio medico
di appello, che fu dato nel 12 gennaio 1904, dal Direttore
della Sanità Militare colonnello Bianchi, e poi anche dall'Is-
pettorato sanitario, e quindi seguì il decreto 21 febbraio 1904,
col quale fu prorogata di un anno l'aspettativa al Carne-
vale, e costui protestò. In Luglio 1904 invertì il distretto
militare di Roma di aver trasferto il suo domicilio a Salerno,
cioè egli dice di aver fatto per sottrarsi alla immane visita
medica dei sanitari militari di Roma, che prevedeva
gli sarebbero stati ostili, visita però alla quale fu invitato
con lettera direttagli in Roma, addì 11 Novembre 1904 e la-
sciata presso la sua famiglia, e della quale ebbe, come af-
ferma, conoscenza il giorno 14, quando occasionalmente (per
serie) capitò in questa Città e fu sollecito ad escusare la
incongruità delle autorità militari mediche di Roma, non
solo presso un capitano Moschini, addetto all'ospedale del
Celio, ma anche presso il distretto militare e presso il Direttore
generale di fanteria e cavalleria, dal cui Capo di Fabbrica
Car. Passa fu ricevuto, e seppe che il Ministro non avrebbe
revocato l'ordine della visita medica. Questa però non ebbe
luogo, ed invece con Decreto 1.° Dicembre 1904, fu richia-
mato in servizio attivo e destinato al 47.° Reg.° fanteria di
stanza a Roma, con ordine di presentarsi il 19 detto

mesi.

Il comandante della Divisione, generale Marza, con duplice nota dello stesso giorno 14 dicembre 1904 (scrive il Carnovale nella querela) ordinava al Distretto Militare di partecipare ad esso Carnovale, il richiamo in servizio, ed ordinava ai sanitari militari di procedere alla visita medica del tenente in aspettativa Carnovale. Spedito alla Corte dei Conti il decreto suddetto per la registrazione, fu da essa, nel 10 dello stesso mese, restituito al Ministro della Guerra, affinché si misse il parere dell'Ispezione di Sanità militare, ma ciò non ebbe luogo per essere stato il Decreto annullato dal Ministro.

Intanto nel 14 Dicembre, quando il Carnovale si presentò al Regg^{te} gli fu ingiunto dal Colonnello Pilardi di farsi accompagnare all'Ospedale Militare del Celio, ove nello stesso giorno subì la visita medica collegiale, che accertò nel Carnovale, la esistenza di un idrocele, guaribile mediante operazione cirurgica, alla quale, afferma il Carnovale, nella memoria-querela, egli dichiarò subito volersi sottoporre, ma di questa sua dichiarazione non si volle far menzione nel certificato. Immediatamente dopo la visita, fu invitato a dichiarare per iscritto e accettasse le risultanze di essa, egli si rifiutò, non ostante premure fattegli, adducendo tra gli altri motivi un vivace alterco avuto col tenente medico Falchetti, che doveva estendere la relazione, e si riservò di far conoscere la sua risposta il 26 Dicembre, ma il 24 fu dal Colonnello Pilardi invitato, per ordine del Ministro, a rispondere subito e senza indugio sull'accettazione del giudizio medico o se volesse appellarsi al Direttore della Sanità, e dopo vivi contrasti e prezioni, rispose dichiarando volersi appellare, e immediatamente subì la visita di appello del Colonnello Direttore Bianchi, e con decreto del 5 gennaio 1905 fu il Carnovale collocato in riforma per infermità non provenienti dal servizio.

Afferma il Carnovale nella memoria-querela che il medico Colonnello Bianchi, per imposizione del Ministro della Guerra e dei generali Desozzi e Marza attestò falsamente essersi esso Carnovale opposto all'atto operativo per

la guarigione dell'idrocele. Che la Corte dei Conti si rifiu-
 tò di registrare il decreto di collocamento in riforma,
 non trovando nei diversi certificati dei sanitari le designa-
 zioni volute dalla legge come base di un decreto di riforma,
 ma che il Ministro, sotto la parvenza di note illustrative,
 fece dai sanitari estender, nuovi certificati, senza ulteriori
 visite personali del Carnovale, e che su questi altri documen-
 ti falsi, fu, dopo parecchi mesi, registrato il decreto.

Da tutti questi fatti esposti assai preliminarmente
 nella memoria querela il Carnovale ricava una serie di
 reati, che formulo a suo modo, apponendoli, come innan-
 zi fu detto, al Ministro della Guerra, all'Ispezzato Milita-
 tare Sanitario, e a ben 25 altre persone appartenenti all'e-
 sercito, meno il Cav. Pasca, impiegato civile capo sezione al
 Ministero suddetto. Però nel 22 febbrajo 1908 presentatosi al
 giudice istruttore determino più specificatamente le sue doglian-
 ze, e, per quanto si riferisce all'On. Senatore Marza,
 dichiarò di "accusarlo: oltre che di abuso continuato di auto-
 rità e di mezzi di disciplina,

1° di avere insieme col tenente Generale Pedotti,
 allora Ministro della Guerra, col Maggior Tenente Bolognesi,
 col capo-sezione d'accordo e con la complicità di firmatari
 del parere gennaio 1904 dell'Ispezzato di Sanità, provocato
 il Decreto arbitrario ed illegale di proroga dell'aspettativa
 per un anno, producendo ad esso Carnovale un grave danno
 economico e più ancora nella carriera con la perdita dell'an-
 zianità;

2° di avere insieme coi suddetti generali e col Pasca
 foggiate in malafede e come un espediente il decreto 1° dicembre
 1904 di richiamo in servizio effettivo con destinazione al 47°
 Regg. per sottrarlo alla visita medica nel Distretto militare
 di Salerno. E nonostante tale decreto fosse stato respinto dalla
 Corte di Conti, e poi annullato dal Ministro, d'accordo
 con la complicità del Colonnello Titarci, e con artifici e
 raggiunti atti a sorprendere la buona fede di chiunque, ne
 simulò, con gli altri querelati, la legale esistenza e ne feci
 subire le conseguenze ad esso Carnovale;

3° di avere violentamente e prepotentemente impedito per sei mesi di seguito al Carnevale l'esercizio dei suoi diritti legittimi.

4° di avere (sempre insieme coi sopra nominati) indotte le autorità mediche militari di 1° 2° e 3° grado, querelate, ad emettere nuovi certificati contenenti artificiosamente e falsi circostanze, coi quali certificati si trasse in inganno la Corte di Conti, e si ottenne la registrazione del Decreto di riforma.

Osserva questa Commissione che il Procuratore del Re con le requisitorie dell'8 Maggio 1907 e del 29 Marzo 1909 e il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, che si occuparono della istruzione, quando il Tenente Marza non era stato ancora elevato alla dignità Senatoriale, opinarono, come ha esattamente rilevato il P.M. presso questa Commissione, che la istruttoria "dove limitarsi ad accertare" "se per quanto concerne il decreto 1° dicembre 1904, che" "richiamava in servizio il tenente Carnevale all'effetto di" "obbligarlo a sottostare alla visita medica collegiale concorsiva" "il solo atto ad integrare il reato di cui all'art. 175" "c. p. e ad opera di chi."

Ma tuttavia, fatto riflesso al linguaggio vivace, passionato, insistente adoperato dal Carnevale, nelle varie querele, questa Commissione reputa non dover trascurare nessuna delle varie imputazioni (così come il Carnevale volle formularle) ascritte al Marza e che si sono, a dispetto, poco innanzi letteralmente riferite, per quanto esse potrebbero, per la stessa esposizione dei fatti anche a prima giunta e senza più, rivelarsi prive di qualsiasi fondamento.

E all'uso si osserva che la imputazione di abuso di mezzi di disciplina fatta al generale Marza, che assunse, come sopra fu detto, il Comando della Divisione di Roma, il 7 Luglio 1902, non è in guisa alcuna specificata dal Carnevale. Vero è che egli in un punto della memoria-querela (pag. 19) scrisse "che il Ministero ribellandosi al" "giudizio dell'Ispettorato di Sanità del 19 Dicembre 1902," "che aveva proposta la licenza di convalescenza per sei"

« mesi, col concorso e con la complicità delle solite autorità »
 « militari generali Besozzi, Marza, Brusati e Colonnelli »
 « Chaurand e Pardiua, le tenne per sei mesi in uno stato »
 « di perenne agitazione » ma queste son frasi prive di valore,
 quando, come accade nella specie, non si riferiscono a fatti
 conosciuti consumati dal Marza, e fatti tali di abuso di
 mezzi disciplinari da potersi elevare alla importanza di
 veri e proprii reati. E' dunque inesistente questo carico.

In quanto al reato di cui all'art. 175 c. p. abuso
 di autorità, che anche s'impunta dal Carnovale al tenente
 Generale Marza, vuoi considerare che l'abuso non potreb-
 be costituirsi, così come in via generale fu dal Carnovale
 denunziato, un reato a se', ma invece potrebbe avere esisten-
 za soltanto quando l'abuso d'autorità da parte del Marza
 si fosse concretato in qualche fatto, come sarebbe l'aver arbitria-
 riamente provocato il decreto di proroga dell'aspettativa, il che
 forma materia del carico trascritto poco innanzi sotto il N. 1.

Oh riguardo però si esprime che il Carnovale, nello ascrivere
 anche al generale Marza questo carico (fatta salva l'ispe-
 zione in merito del medesimo per quanto possa riferirsi agli
 altri imputati) par che non abbia posto mente a quello
 che egli medesimo con molta diffusione scrive nella memoria
 querela presentata al Giudice istruttore, e quel che più monta
 agli stessi documenti da lui prodotti a conforto della sua
 querela. In vero egli espone: "che fu sottoposto a visita me-
 dica collegiale della quale risultò, giusta il rapporto del"
 "6 Novembre 1903, oltre ad un difetto organico con di-"
 "sturbii nevrastenici da esso originati e mantenuti, un volu-"
 "minoso idrocele non guaribile se non con operazione chirurgica."
 "E quindi fu ritenuto non in grado di riassume e prestare"
 "regolare servizio: che egli osservo contenere il certificato"
 "Medico ineccezione di date, di fatti e di circostanze: e in-"
 "vitato a dichiarare chiaramente il suo pensiero, non lo"
 "fece: che la critica da lui messa al certificato esasperò il"
 "Ministero della Guerra, che ordinò la visita d'appello, la"
 "quale fu eseguita dal Direttore della Sanità colonnello"
 "Pianchi nel 24 Gennaio 1904; che il Ministero usa"

"sperato per le inaspettate conclusioni del Direttore della
"Sanità", e dal fatto di aver esso Carnevale tratto in giudizio
il Colonnello, ora generale De Giorgis, per rispondere dei dan-
ni, costrinse l'Ispektorato, nell'interesse della disciplina, senza
"procedere a visita personale, ad emettere un giudizio di semi-"
"permanenza inabilità a causa d'infermità suscettibile di utili"
"modificazioni col tempo", e a proporre la proroga dell'a-
spettativa per un anno. Se dunque Carnevale dichiara che
il giudizio dell'Ispektorato fu emesso per ordine e per costui,
Spimento del Ministero, che è in cima a tutte le autorità
militari, se afferma (pag. 19) che "l'Ispektorato palpita"
"nel seno del Ministero della guerra e vive della sua vita",
non potrebbe primamente vedersi per qual motivo il Mini-
stero avesse avuto bisogno dell'accordo col Marza e della
complicità di lui, per ordinare le varie visite mediche, ma
poi vi dovrebbero essere degli elementi di fatto comprovanti
il concorso effettivo del Marza nell'opera, che si pretende
delittuosa commessa dal Ministero, ma questi elementi
manca assolutamente, ed invece dagli stessi documenti
prodotti dal Carnevale, risulta che Marza, per or-
dine del generale comandante il corpo d'armata, invitò
Carnevale a dichiarare quali, a suo veder, fossero gli
errori, e le inesattezze dal collegio sanitario commessi, nel
certificato redatto, e poscia gli comunicò che il Ministero non
credeva accogliere il reclamo che esso Carnevale aveva prodotto
contro il decreto di aspettativa.

Il Marza adunque non fece che il suo dovere,
trasmettendo ordini ricevuti dai suoi superiori militari.

Ne la cosa poteva procedere altrimenti, perocché,
essendo il Carnevale preso al finire dell'aspettativa, dei sei
mesi per ragioni di salute, non poteva essere richiamato
in servizio, ai termini del regolamento militare sull'avan-
zamento, se non dopo una visita medica, che verificasse
avvenuta la guarigione, né da altri questa visita poteva
essere ordinata se non dal Ministero, e l'ordine poi doveva
trasmettersi al Comando del Corpo d'Armata, da questo
a quello della Divisione, il quale, a sua volta, lo doveva

32

comunicare al Distretto. Laonde è del tutto inesistente qualsiasi penale responsabilità del Marza, pel carico di aver provocato il decreto di proroga dell' aspettativa.

Passando all'altra imputazione ascritta all' On. Generale Marza e altri di aver foggiato in mala fede e come un espediente il decreto 1.° dicembre 1904 di richiamare in attività di servizio ed esersare poi servizio pel posteriore collocamento in riforma del Carnevale, sebbene il Decreto fosse stato in seguito annullato, potrebbero anzitutto ripetersi quelle considerazioni che questa Commissione fece nel precedente procedimento a carico dell' Onorevole Ministro della Guerra, generale Ledda, cui si faceva anche la medesima imputazione. Ma non occorre ciò fare, perché, ad esclusione della responsabilità del generale Marza basterebbe notare che i decreti si proponevano al Re dal Ministro responsabile, il quale, nel ciò fare, si serve degli elementi raccolti nei suoi uffici, o se per avventura mancando qualche elemento per la legittima emanazione del decreto, questo tuttavia ha luogo, di ciò non possono essere chiamati a rispondere, ufficiali estranei al Ministero quando alla formazione del decreto non ebbero parte. Il Carnevale non dice in che il Marza partecipò alla formazione del decreto, ma afferma solo che il delitto di lui, e nel tempo stesso la prova di esso, consiste (e bene dirlo con le parole medesime del querelante) "nell' avere il Marza con foglio del 9 dicembre 1904 ordinato al Distretto di Roma di partecipare ad esso Carnevale il decreto 1.° dicembre, col quale era stato richiamato in servizio, e nell' avere col foglio di pari data e con lo stesso numero di protocollo ordinato ai sanitari militari di Roma di procedere a visita medica del Carnevale Alfredo in aspettativa per infermità, per accertare se si trovi in grado di riassumere e prestare regolare servizio". - Ora egli è facile osservare che Carnevale elva a reato ciò che costituisce la emanazione di ordini di superiori gerarchici, i quali ordini considerati nella loro essenza, non sono reati, perché la commo-

cazione di un decreto reale, e quella dell'ordine fatto al Militare in aspettativa di sottoporsi a visita medica certamente non sono per se stessi reati, e se Marza altro non fece, come afferma lo stesso Carnevale, che eseguire le suddette notificazioni, che per quanto si è innanzi osservato non potevano da altri ordinarsi che dal Ministero, al quale Marza era tenuto di obbedire, la insistenza del reato è evidente. Né varrebbe obiettare che l'autiteri tra il decreto di richiamo in servizio attivo e le visite da farsi al tenente Carnevale considerato ancora in aspettativa, faceva manifesto essere stato il decreto un mezzo adoperato a ciò detta visita avesse luogo a Roma, tanto più che lo stesso Ministero annullò poi tal decreto; imperocché, senza richiamare qui neppure su questo punto, non essendo bisogno, le osservazioni che questa Commissione istruttoria fece in proposito della emanazione e posteriore annullamento del decreto, allorché provvide sul conto dell'On. tenente generale Pedotti, basterà avvertire che, dato pure che il Marza si fosse avveduto della irregolarità del decreto, non egli poteva elevarsi a giudice della medesima, né la irregolarità suddetta poteva francarlo dall'obbligo di eseguire le ordinategli duplici comunicazioni. Ma in ogni caso poi sarebbe inammissibile riscontrare una complicità nel semplice fatto della scienza della irregolarità del decreto, scienza per giunta che il Marza avrebbe acquistata quando ebbe l'ordine di comunicare il decreto, ossia dopo la consumazione della irregolarità.

In questo capo d'imputazione Carnevale accenna anche alle conseguenze del decreto rispetto a lui, e le pone a carico altresì dell'On. Marza; ma prescindendo sempre dall'esame di merito dei fatti rispetto agli altri imputati, quanto al Marza, se tutto ciò che egli fece, e quanto poco innanzi si è esposto, apparirà chiaro che delle conseguenze del decreto non possa in modo alcuno rispondere.

Vuolisi qui considerare che il Carnevale il 1.º di febbraio or caduto volle ampliare, come egli disse, la

querela contro l'On. Marza ed inviò due note (le quali allora erano nei fascicoli depositati dal Ministro della guerra presso la quarta sezione del Consiglio di Stato e che sono state da questa Commissione richiamate) a firma del Marza del 14 luglio e 22 Novembre 1904, dalle quali, secondo il querelante, risulterebbe:

a) Che il Marza, comandante interinale in quel mese del IX° Corpo d'Armata, aveva affermato falsamente (sic) al Ministero non essersi esso Carnevale presentato alla visita medica collegiale, e non aver neppure ascoltato il capitano Crisuolo, mentre invece egli aveva telefonicamente dichiarato all'aiutante Maggiore dell'Ospedale del Celio che era pronto a subire la visita ma non a Roma, eccusando la incompetenza dell'autorità medica di questa città;

b) Che il Marza, con la prima delle sopra indicate note dava prova dell'animosità contro il querelante e della persecuzione, alla quale lo faceva segno, per ordini dati contro di lui, e per avere plaudito al Comandante del Distretto di Roma, che aveva fatte avvertenze a quello del Distretto di Salerno sul conto del querelante, che era in aspettativa per motivi di salute.

Ora sulle due mentovate note questa Commissione osserva che il Carnevale caduto in errore nell'apprezzarne il contenuto, errore che facilmente si può spiegare, poiché il Carnevale, come è agevole rilevare sia dalle sue lunghe querele sia dalle sue orali dichiarazioni, ad una notevole intelligenza accoppia una viva fantasia, che a quella ben sovente si sovrappone. In vero con la nota del 22 Novembre il generale Marza riferisce al Ministero che al Comando del IX° Corpo d'Armata, quello cioè sedente a Napoli, era stato, dal Ministero, dato ordine di sottoporre il Carnevale, residente a Salerno a visita medica collegiale, ma che essendo risultato che costui risiedeva a Roma, fu disposto che il Distretto militare di Roma provvedesse alla esecuzione degli ordini ministeriali, ma che il Carnevale, benché avvertito con lettera del comando e verbalmente dal tenente Crisuolo, non si era pre-

sentato all' Ospedale e nulla di più si legge nella nota; Da tutto ciò si rende manifesto che quanto è detto nella nota è conforme a verità, avendo in sostanza il Marza riferito soltanto che il Carnevale, subbene avvertito, non si presentò all' Ospedale per subire la visita. Né al querelante può giovare il richiamarsi all'atto di confronto sostenuto dal tenente promosso poi Capitano Criscuolo (fol. 166 Vol. II.) poiché quest'ultimo si limitò a dichiarare che, avendo avvertito il Carnevale di doversi sottoporre alla visita medica a Roma, ebbe in risposta che non vi si sarebbe arsogettato perché intendeva subirla a Cava dei Tirreni. Altro il Criscuolo disse di non ricordare.

In quanto poi al contenuto della nota del 44 Luglio 1904 è appena necessario avvertire che essa non parla affatto di atti specifici di punizione compiuta dal Marza in danno del Carnevale; ma suppone pure che dalla nota medesima potesse dedursi che il Marza non nutriva sentimenti di benevolenza pel Carnevale, ciò non costituendo al certo un fatto che vada represso da sanzioni scritte nel codice penale.

Crede questa Commissione di dir qui del carico N.° quarto, proponendolo al terzo, come quello che avrebbe relazione coi precedenti. Ed in proposito osserva che la imputazione di avere il generale Marza (sempre in concorso degli altri generali sopra citati) indotte le autorità mediche militari ad emettere, dopo il decreto di riforma, nuovi certificati, può qui formare oggetto di semplice menzione, ma sfugge a qualsiasi esame, perché il Carnevale non solo non adduce verun elemento di prova, ma non menziona neppure un semplice indizio di presioni che il Marza avrebbe esercitate sui sanitarii militari. Ne vuole omettere di notare che non saprebbe spiegarci il bisogno dello intervento del Marza presso i sanitari, quando il contingimento era stato ad es. fatto, come dice lo stesso Carnevale, dalla suprema autorità militare; sicché manca per questa imputazione perfino la materia da sottoporre

a critica.

La cosa medesima va detto sul terzo capo di imputazione, e basta porre mente alla formula generica data ad uso del Carnevale per concludere che sia inattendibile.

Infatti egli afferma che il Marza, con altre autorità militari superiori, "gli impedì (ad uso Carnevale) violentemente e prepotentemente, per sui meri, l'esercizio dei suoi diritti legittimi," ma è questa una semplice affermazione non accompagnata da specificazioni né di fatti né di diritti, dei quali si dice impedito l'esercizio.

Tuttavia, leggendo quella parte della memoria quella che porta il titolo: "Periodo di rappresaglia," e che pare sia quella, alla quale il Carnevale si voglia riferire a proposito dell'impedito esercizio dei suoi diritti, in un punto si trova scritto che il Colonnello De Fenuaro, Comandante del Distretto di Roma, oltre al respingere una domanda di prestito sulla Cassa Ufficiali, fatta dal Carnevale, "con la complicità nefanda degli ufficiali contabili dipendenti Paulucci, Marzariano, Borsi, per sugli assigui di aspettativa, un complesso di ritenute, che, solo due anni dopo, furono riconosciute arbitrarie dal Ministero, e vani furono i suoi reclami al generale Marza," il qual per addolorato per le condizioni, in cui versava il Carnevale, dichiarò in ultimo non poter accogliere le istanze di lui. E in altro punto ripete la circostanza delle arbitrarie ritenute fatte dal Comandante del Distretto militare, e aggiunge "con l'approvazione del Comandante della divisione militare," che era allora il Marza, sicché si potrebbe, sottilezzando, affermare che, secondo il Carnevale, lo impedimento dell'esercizio dei diritti fattogli dal Marza consiste nell'approvazione data alle arbitrarie ritenute, e nel non avere raccolte i reclami che contro di esse gli si erano presentati. Ma se questo è veramente il pensiero del Carnevale se si troverebbe computato da gli stessi documenti da lui prodotti.

Infatti innanzitutto va notato che dallo stesso

certificato di posizione degli ufficiali in aspettativa (documento 103) risulta che delle contabilità e ritenute non si occupa il Comandante della Divisione, ma il Distretto militare, da cui dipende l'ufficiale, e l'ufficio di amministrazione dei personali vari: - si rileva poi dai documenti elencati ai numeri 48 e 52, che il Carnevale dal 4 Novembre 1902 al 3 Febbraio 1903 reclamò, e non indarno, contro le ritenute fattigli oltre il dovere, ma le doglianze furono da lui non presentate al generale Marza, ma al Colonnello Comandante il 91^{mo} reggimento. - Si va trascritto che il Carnevale (documento 101) nel 21 Dicembre 1904 fece istanza al Ministro della guerra, pel rimborso delle mal fatte ritenute, ed espone che egli "mese per mese aveva rivolte le sue doglianze al Distretto Militare di Roma, avvertendo che sarebbe fatto reclamo", al superiore Dicastero, dunque fin qui nei documenti non figura neppure il nome del generale Marza, ma avvi poi il documento N. 104 che è una nota ufficiale del generale Marza, la quale dimostra la insistenza della imputazione che a lui si vorrebbe fare per le arbitrarie ritenute; imperocché in quella nota il Marza, nel dirsi spiacente di non poter disporre un'anticipazione sulle stipendie al Carnevale perché è vietato farne ad ufficiali in aspettativa, esordisce lo scritto con queste parole: "riferendomi a quanto Ella verbalmente mi espone ieri, sono spiacente", ecc. ecc. le quali parole fanno manifesto che le orali premure dal Carnevale fatte al Marza, erano per ottenere un'anticipazione sullo stipendio, e non già una correzione di contabilità sulle ritenute. Dalle osservazioni fin qui fatte risulta chiaramente la insistenza di qualsiasi reato che il generale Marza avesse commesso a danno del Carnevale, e sebbene questi, nel corso della sua voluminosa querela, ben sovente attribuisca al Marza la qualifica di complice nei fatti, di cui si dice vittima, pure non specifica mai in che la voluta complicità siasi incarnata, poiché dei 157 documenti presentati dal querelante, quelli che

